



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
PROVINCIA DI NAPOLI
SERVIZI DEMOGRAFICI

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
Prov. di Napoli
UFFICIO PROTOCOLLO
PROT. 5390 del 29 APR. 2021

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise
e per le Corti d'Assise d'Appello
Iscrizione negli Elenchi Comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;
Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978

RENDE NOTO

che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda entro e non oltre il 31 di Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.

La domanda, scaricabile dal sito <https://www.comune.castellodicisterna.na.it>, deve essere inviata all'indirizzo protocollo@pec.comune.castellodicisterna.na.it o consegnata presso l'ufficio protocollo.

2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise e licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.

3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.

Dalla Residenza comunale, li 29/04/2021

IL SINDACO
Dr. Rega Aniello

